

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1191

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DE' COCCI

Presentata il 13 marzo 1969

Disposizioni sulla imposta di conguaglio per quanto attiene all'importazione di « rotative per la stampa dei giornali »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676, furono approvate le tabelle relative ai prodotti che beneficiavano della restituzione dell'IGE all'esportazione e sui quali gravava l'imposta di conguaglio all'importazione.

In tale decreto era prevista, in due distinte tabelle, la restituzione della imposta sulla entrata per le « macchine per la stampa e loro parti » (n. 1097 della tariffa doganale secondo la nomenclatura allora vigente) e la imposta di conguaglio per le « macchine per la stampa e loro parti, escluse le rotative per la stampa dei giornali ».

La esclusione di cui si tratta era logica secondo la lettera e lo spirito della legge per il fatto universalmente noto che in Italia *non si producono* rotative per la stampa dei giornali, mentre era illogico — stante l'interdipendenza e reciprocità esistente tra rimborso IGE ed imposta di conguaglio — che la stessa esclusione non fosse prevista ai fini del beneficio del rimborso dell'IGE all'esportazione: rimborso d'altra parte rimasto puramente teorico per la ragione anzidetta.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1960, n. 794, insieme ad altre modifiche che qui non interessa mettere in evidenza, sono state opportunamente fuse in

una sola le tabelle relative all'aliquota di restituzione dell'IGE ed all'imposta di conguaglio.

Senonché, per quanto riguarda le rotative per la stampa dei giornali, è stato commesso un errore materiale.

Infatti, nella tabella unificata, alla voce 84.35 secondo la nuova nomenclatura doganale, è stata omessa la eccezione prevista per le rotative per quanto si riferisce all'imposta di conguaglio, mentre è stata invece ancora prevista la restituzione dell'imposta alla esportazione.

Appare quindi necessario modificare quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1960, n. 794, nel senso di escludere tanto dalla restituzione dell'IGE all'esportazione quanto dall'imposta di conguaglio all'importazione le « rotative per la stampa dei giornali ».

La rettifica dovrà avere effetto dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale 22 luglio 1960, n. 794 — da quando cioè è stata erroneamente applicata alla importazione delle rotative l'imposta di conguaglio — dato che, per tali prodotti, in quanto mai fabbricati in Italia, mancano *ab origine* i presupposti per l'applicazione sia della restituzione IGE che dell'imposta di conguaglio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La tabella allegata al decreto presidenziale 22 luglio 1960, n. 794, viene così modificata:

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota d'imposta	
		da restituire sui prodotti esportati	di conguaglio sui prodotti importati
84.35	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa, escluse le rotative per la stampa dei giornali	5	5

ART. 2.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° settembre 1960, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1960, n. 794.